

 <p>Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca</p> <p>Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia</p> 	 <p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</p> <p>Direzione centrale lavoro, formazione istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università</p>
---	---

ACCORDO TRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
E
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

Interventi a favore degli allievi privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e a rischio dispersione scolastica

La Regione Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

VISTO l'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, come sostituito dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 – Riforma del Titolo V, il quale afferma che alla Regione spetta la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, fatta salva la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni da parte dello Stato e assegna alle regioni competenza concorrente in materia di istruzione;

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/962/CE relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente la quale sottolinea l'importanza del possesso di alcune competenze chiave, come la motivazione all'apprendimento, i comportamenti proattivi e la capacità di individualizzare il proprio percorso formativo;

VISTA la legge n. 76 del 16 novembre 1982, Ordinamento della formazione professionale;

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, finanziaria 2007, che ai commi n. 622, dell'art. 1, prevede l'istruzione obbligatoria per almeno 10 anni ed il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

VISTA la legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed il decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 che dettano norme in materia di livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e il successivo D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 che prevedono, nell'ambito della regolamentazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la realizzazione, da parte di queste ultime, di iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa e di accordi per percorsi integrati tra diversi sistemi formativi;

VISTO il D.P.C.M. 11.02.2014, N. 98 -Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Art. 8 – c.2 prevede che l'Ufficio scolastico regionale nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione

degli adulti, nonché l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro;

VISTO il Decreto 22 agosto 2007, n. 139. Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo d'istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che regola l'obbligo d'istruzione di durata decennale, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

VISTO il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263. Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'articolo 3 commi 1 e 2 che prevede che ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (di seguito CPIA) possono iscriversi:

- gli adulti anche stranieri che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,
- coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione,
- coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età in presenza di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) e in particolare l'articolo 7, commi da 6 a 9, in base al quale la Regione, ai fini del sostegno dell'istruzione degli adulti, concorre con proprie assegnazioni finanziarie allo sviluppo delle iniziative poste in essere dai Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), istituiti a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il documento Pianificazione periodica delle operazioni – PPO- annualità 2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 28 aprile 2017, il quale prevede un programma specifico finalizzato alla realizzazione di percorsi di arricchimento curricolare rivolti a giovani di età inferiore ai 16 anni e privi del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;

VISTO il documento "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale – "Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – Gli standard regionali, versione agosto 2015", di seguito Linee Guida, approvato con deliberazione n. 1654 del 28 agosto 2015 ed aggiornato con deliberazione n. 2160 del 18 novembre 2016;

CONSIDERATO che la Direzione centrale lavoro, formazione istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, di seguito Regione, e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia ritengono opportuno fornire alle scuole secondarie di primo grado ulteriori strumenti per contrastare i fenomeni della dispersione scolastica agendo in particolare sugli allievi a rischio e che, il più delle volte, hanno accumulato ripetenze;

convengono quanto segue:

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Accordo ha lo scopo di:
 1. contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi;
 2. promuovere, nella prospettiva del successo formativo, la qualità dell'offerta regionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto - dovere all'istruzione e formazione;
 3. garantire, all'interno dei diversi sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di acquisire un buon livello di occupabilità e di una formazione lungo tutto l'arco della vita;
 4. potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio attraverso la creazione di partenariati e di reti locali.

Art. 2 - Destinatari e tipologie di interventi

1. Sono destinatari degli interventi i Giovani di età compresa fra i 15 anni, compiuti nell'arco dell'anno solare di avvio degli interventi e i 19 anni non compiuti al momento dell'iscrizione, in possesso o meno del titolo di studio conclusivo del I ciclo, a rischio di dispersione scolastica e formativa o già dispersi.

Art. 3 - Misure attivabili

3.1 Interventi rivolti a giovani privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo.

Gli interventi, anche individualizzati, e rivolti ai giovani a rischio di dispersione scolastica o già dispersi, sono finalizzati al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, nonché alla prosecuzione degli studi in percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), e al riconoscimento di crediti validi ai fini di ogni successivo percorso. Trattasi di interventi aggiuntivi rispetto ai percorsi di istruzione degli adulti di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263.

Gli interventi sono articolati in due tipologie:

3.1.a Percorsi individualizzati funzionali al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo e all'acquisizione di crediti formativi spendibili per l'ammissione alle seconde annualità dei percorsi triennali di IeFP. L'attuazione dei percorsi prevede anche il coinvolgimento dei CPIA, sentite le istituzioni scolastiche di provenienza;

3.1.b Percorsi di arricchimento curricolare presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione che intervengono sulla rimotivazione allo studio e all'apprendimento e forniscono competenze orientative e specifiche dell'ambito pre-professionale per sviluppare l'autonomia e il senso di responsabilità.

3.2 Interventi rivolti a giovani in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo.

Gli interventi, anche individualizzati, sono finalizzati al rientro o alla permanenza dei giovani a rischio di dispersione o dispersi nel sistema scolastico superiore o nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché al riconoscimento di crediti validi ai fini di ogni successivo percorso.

Gli interventi sono articolati in due tipologie:

3.2.a Percorsi individualizzati presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione finalizzati al conseguimento di crediti formativi spendibili per l'inserimento in un percorso di IeFP;

3.2.b Percorsi di arricchimento curricolare o laboratori esperienziali presso gli Enti di Formazione Professionale accreditati dalla Regione che intervengono sulla rimotivazione allo studio e all'apprendimento e forniscono competenze orientative e specifiche dell'ambito pre-professionale, per sviluppare l'autonomia e il senso di responsabilità.

Art. 4 – Soggetti attuatori e modalità di attuazione

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 la Regione si avvale degli Enti di formazione accreditati nella macro tipologia A di cui al Regolamento regionale in materia di accreditamento degli enti di formazione nel tempo vigente, individuati a seguito di specifico Avviso pubblico.
2. Alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 punti 3.1.a e 3.1.b concorrono i CPIA.
3. Le modalità di realizzazione dei percorsi sono definite sulla base di specifiche disposizioni emanate dalla Regione. Ad eccezione dei percorsi di cui all'articolo 3, punto 3.2.a la definizione dei contenuti dei percorsi e la loro attuazione è subordinata alla stipula di apposite convenzioni tra i soggetti attuatori di cui al comma 1 e

le istituzioni scolastiche e formative presso le quali sono iscritti gli allievi. Le convenzioni sono sottoscritte anche da parte delle famiglie degli allievi stessi, qualora minorenni.

4. Con riferimento agli interventi di cui ai punti 3.1.b e 3.2.b l'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a fornire alla Regione, in tempo utile ai fini della programmazione degli interventi formativi, l'elenco degli Istituti scolastici e dei CPIA coinvolti e dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 potenzialmente interessati a beneficiare degli interventi stessi.

Art. 5 – Risorse finanziarie

1. Per gli interventi previsti dal presente Accordo entrambi i sistemi (statale e regionale) provvedono al finanziamento delle parti di competenza dei percorsi formativi attivati.

Art. 6 – Durata

1. Il presente Accordo si ritiene tacitamente rinnovato al termine di ogni annualità scolastica e formativa, salva espressa disdetta di una delle parti comunicata formalmente entro il 30 aprile dell'anno in corso.

Trieste, luglio 2017

Per il MIUR
Ufficio Scolastico Regionale
per il Friuli Venezia Giulia

f.to Il Direttore Generale
dott.ssa Alida Misso

Per la Regione Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari
Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università
Area Istruzione, Formazione e Ricerca

f.to Il vice Direttore centrale
dott.sa Ketty Segatti